

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 8.

Annessi: //.

OGGETTO: Circolare applicativa del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (Lavoro sportivo extraprofessionale).

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^ ^^ ^^^ ^^

Seguito:

- a. circolare n. M-D GMIL_04_0396572 in data 31 luglio 2008;
- b. f.n. M_D AB05933 REG2022 0760746 in data 20 dicembre 2022.

^^^ ^^ ^^^ ^^

1. PREMESSA

La presente circolare intende dettare le modalità applicative del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) e ss.mm.ii., indicando le coordinate normative e interpretative nonché gli orientamenti e la procedura cui fare riferimento per la trattazione delle relative istanze. La circolare introduce novità di particolare rilievo sostanziale, alla luce delle criticità emerse in sede applicativa, a fronte di un consistente e costante numero di domande, armonizzando e snellendo le procedure, al fine di contrarre i tempi di trattazione endoprocedimentali e ottimizzare le risorse disponibili.

2. PERSONALE DESTINATARIO

Le disposizioni che seguono si applicano a tutto il personale militare in servizio, fatta eccezione per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e dei Carabinieri, per i quali è competente il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

3. FONTI NORMATIVE

1. Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 prevede in particolare:

– **all'articolo 25:**

- **comma 1:** *“È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.”;*
- **comma 6:** *“I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati*

dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.”;

– **all'articolo 29:**

- **comma 1:** “Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.”;
- **comma 2:** “Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.”;
- **comma 3:** “Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.”.

2. Decreto del 10 novembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: **parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.**

4. ATTIVITÀ DI “LAVORATORE SPORTIVO” PER I DIPENDENTI PUBBLICI

In aderenza a quanto specificato dalla sopracitata norma, il personale militare in servizio può svolgere l'attività di “lavoratore sportivo” ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 36/2021 previa autorizzazione di questa Direzione Generale che la rilascia o la rigetta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda. Decorso tale termine, se corredata di parere favorevole del Comandante di Corpo e non interviene il rilascio dell'autorizzazione ovvero il diniego della stessa, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata ai sensi della presente circolare. Resta inteso che:

- l'inizio dell'attività lavorativa non potrà in nessun caso iniziare prima della succitata autorizzazione;
- ovvero prima dei trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'istanza, corredata di parere favorevole, da parte di questa Direzione Generale.

Quanto precede, fermo restando che l'istituto del silenzio assenso non avrà agibilità nei casi in cui i competenti Comandanti di Corpo esprimano parere contrario e per i quali occorrerà necessariamente la preventiva autorizzazione della Direzione Generale.

5. INCOMPATIBILITÀ

In considerazione delle disposizioni introdotte con la suddetta normativa, appare opportuno evidenziare che l'attività in argomento è incompatibile in presenza di:

- a. Contratto di lavoro subordinato.
- b. Contratto di lavoro co.co.co. superiore alle ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
- c. Apertura di partita I.V.A..

6. REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Alla luce della nuova disciplina per lo svolgimento del lavoro sportivo, si indicano di seguito i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione:

- a. Assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possono ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate al militare.
- b. L'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'incarico assegnato nell'ambito dell'Amministrazione Difesa.
- c. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del militare, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
- d. La prestazione di lavoro sportivo non deve rivestire carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il militare per un tempo superiore al 50% dell'orario di servizio settimanale stabilito.

Le predette condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del militare.

7. PROCEDURA

Per la concessione di un'autorizzazione allo svolgimento di un'attività extraprofessionale in qualità di "lavoratore sportivo", l'interessato dovrà presentare apposita istanza, redatta su carta semplice (fac-simile in Allegato "A"), indirizzata alla Direzione Generale per il Personale Militare, corredata della dichiarazione probatoria (fac-simile in Allegato "B") rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (Federazione, Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.

Dall'istanza e dalla documentazione probatoria deve risultare in particolare:

- la natura e le caratteristiche del contratto di lavoro;
- i limiti temporali dell'attività (data inizio e data fine);
- l'impegno (durata massima della singola prestazione, numero massimo di prestazioni settimanali);
- l'importo lordo, previsto o presunto, totale per l'intero periodo dell'autorizzazione.

Il Comando di Corpo del richiedente provvederà a:

- istruire la pratica, correstando l'istanza esclusivamente con il parere espresso dal Comandante di Corpo (fac-simile in Allegato "C");
- verificare la correttezza formale e sostanziale dell'istanza e della documentazione probatoria allegata, secondo le disposizioni della presente circolare;
- inviare la pratica per competenza alla Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto
 - 3^a Divisione per via telematica (persomil@postacert.difesa.it) esclusivamente in formato

pdf, possibilmente in file unico, avendo cura di indicare nell'oggetto anche grado, cognome e nome dell'interessato, anticipandola alla seguente email: r1d3s5@persomil.difesa.it;

- notificare all'interessato il parere espresso nonché l'avvenuta trasmissione dell'istanza a questa Direzione Generale.

Appare opportuno evidenziare che il termine di 30 (trenta) giorni per la formazione del silenzio assenso decorrono **dalla data di trasmissione** dell'istanza a questa Direzione Generale.

8. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI PARERI

Il Comandante di Corpo, nell'esprimere il parere, dovrà tenere conto, oltre ai requisiti elencati nel precedente paragrafo 6., anche delle specificità attinenti alla posizione del militare stesso (incarichi già autorizzati nell'anno in corso ovvero negli ultimi 10 (dieci) anni, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del militare).

9. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

- L'istanza, con acclusa la prescritta documentazione, sarà istruita dal I Reparto – 3^a Divisione di questa Direzione Generale, che provvederà a predisporre l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in qualità di "lavoratore sportivo", ovvero si avvarrà del silenzio significativo previsto *ex lege*.
- Nella valutazione delle istanze si terrà conto del parere espresso dal Comandante di Corpo, controllando la scrupolosa applicazione dei criteri di cui alle presenti disposizioni.

10. NOTIFICA DEL PREAVVISO DI RIGETTO

Al termine della disamina dell'istanza, qualora questa Direzione Generale dovesse ravvisare uno o più motivi ostativi all'accoglimento della stessa, invierà un preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comando di Corpo dell'istante dovrà:

- provvedere immediatamente a notificarlo all'interessato il quale, a mente dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, potrà, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica, presentare per iscritto le proprie osservazioni;
- inviare direttamente a questa Direzione Generale, alla scadenza del termine suddetto:
 - la copia della notifica;
 - le eventuali osservazioni presentate dal militare ovvero l'attestazione della mancata presentazione delle stesse.

Al riguardo, si evidenzia la necessità che la notifica all'interessato del citato preavviso di diniego, sia effettuata senza ritardo.

11. ATTIVITÀ CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

- Attività sportiva istituzionale espletata dal personale militare in servizio presso i Gruppi sportivi militari.
- Incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso al di fuori del normale trattamento stipendiale. In tali incarichi rientrano anche le attività svolte in esecuzione di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi etc. stipulati dall'amministrazione di appartenenza con soggetti pubblici o privati.
- Prestazioni sportive a titolo gratuito dei "volontari" ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 36/2021.

Le attività di cui alla lettera c. dovranno essere svolte fuori dall'orario di servizio, fatti salvi gli obblighi istituzionali, previa comunicazione (fac-simile Allegato "D") al Comandante di Corpo, corredata della dichiarazione probatoria (fac-simile in Allegato "E") rilasciata dal soggetto individuale o collettivo (Associazione, Società, Ente etc.) in favore del quale il militare intende prestare la propria attività.

Dalla comunicazione e dalla documentazione probatoria deve risultare in particolare:

- la prestazione sportiva a titolo di "volontario" ai sensi del richiamato Decreto Legislativo n. 36/2021 nonché la gratuità della prestazione;
- i limiti temporali dell'attività (data inizio e data fine);
- l'impegno (durata massima della singola prestazione, numero massimo di prestazioni settimanali).

Per le predette attività il Comandante di Corpo ne prende atto, ovvero, tenuto conto dei requisiti enunciati al para. 6. della presente circolare, qualora dovesse ravvisare un motivo ostativo potrà, previo preavviso di rigetto ai sensi del citato articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, con provvedimento scritto e motivato, negare lo svolgimento di dette attività.

12. "ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI" E "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di Anagrafe delle Prestazioni:

- il soggetto presso cui si eserciterà l'attività extraprofessionale autorizzata, entro 15 (quindici) giorni dall'erogazione di ogni singolo compenso, dovrà trasmettere apposita comunicazione (fac-simile Allegato "F") al Comando di Corpo dell'interessato mediante posta elettronica certificata, ovvero per il tramite dell'interessato;
- **il Comandante di Corpo sarà responsabile dell'inserimento dei dati relativi all'incarico autorizzato dalla scrivente Direzione Generale, secondo le disposizioni emanate dal predetto Dipartimento della Funzione Pubblica sulla piattaforma www.perlapa.gov.it.**

Al fine di consentire alla scrivente Direzione Generale l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Ministero della Difesa:

- il militare interessato dovrà comunicare al Comando di Corpo:
 - i compensi lordi percepiti entro 15 (quindici) giorni dall'acquisizione degli stessi con apposito stampato (fac-simile Allegato "G");
 - comunicare l'eventuale mancato svolgimento dell'attività extraprofessionale entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;
- il Comando di Corpo dovrà trasmettere a questa Direzione Generale:
 - contestualmente copia delle comunicazioni trasmesse dal soggetto conferente e dal militare interessato con i predetti fac-simile Allegato "E" e "G", entro 7 (sette) giorni dall'acquisizione degli stessi;
 - copia della dichiarazione di mancato svolgimento dell'attività extraprofessionale presentata dal militare entro 7 (sette) giorni dall'acquisizione.

Si evidenzia, inoltre, che il militare interessato dovrà accertarsi che il soggetto conferente ottemperi alle disposizioni impartite dalla presente circolare e che i mancati adempimenti di quanto sopra potranno essere oggetto di valutazione disciplinare.

13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALE

Le pratiche dovranno pervenire alla Scrivente con lettera di trasmissione recante esclusivamente l'avvertenza privacy, così formulata: *“Contiene dati personali da trattare ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003”*.

14. DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare che sarà pubblicata sul sito Istituzionale (link <http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx>) e integra e modifica la circolare a seguito n. M-D GMIL_04_0396572 in data 31 luglio 2008, dovrà essere diramata fino a livello di Comandante di Corpo/Direttore di Ente ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Resta ferma la vigenza delle disposizioni legislative in atto ove non contemplate dalla presente direttiva.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirig. dott. Alfredo VENDITTI)